Ordinanza sul registro di commercio

Ultima modifica: 22.03.2024

PDF creato il: 07.10.2026

COMMENTARIO ONLINE
IL COMMENTARIO GIURIDICO
IN OPEN ACCESS

INDICE

Art. 43 ORC 5
Art. 44 ORC 19
Art. 45 ORC 29

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 43 ORC

Un commentario di Harald Bärtschi

CITAZIONE SUGGERITA

Harald Bärtschi, Commentario all'art. 43 ORC, in: Harald Bärtschi (a cura di), Commentario online alla Ordinanza sul registro di commercio

Breve citazione: OK-Bärtschi, art. 43 ORC N. XXX.

Capitolo 3: Società anonima

Sezione 1: Costituzione

Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi

[1] Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l'atto costitutivo autentico;

b. lo statuto;

c. una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione;

d. se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;

e. il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma;

f. in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;

g. nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;

h. ...

i. in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 2008[67] sui titoli contabili (LTCo).

2 Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare.

3 In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:[68]

a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;

b. ...

c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori;

d. l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

STRUTTURA

I. Significato e requisiti per la registrazione 8
II. Documenti giustificativi necessari (cpv. 1) 9
A. Atto pubblico (cpv. 1 lett. a) 9
B. Statuto (cpv. 1 lett. b) 10
C. Dichiarazioni di accettazione dell'elezione (cpv. 1 lett. c e d) 10
D. Delibera costitutiva (cpv. 1 lett. e) 11
E. Conferma del pagamento (cpv. 1 lett. f) 13
F. Dichiarazione di domicilio (cpv. 1 lett. g) 13
G. Conferma per le azioni al portatore (cpv. 1 lett. i) 14
III. Dati dell'atto costitutivo (cpv. 2) 14
IV. Formazioni qualificate (cpv. 3) 15
A. Contratto di conferimento in natura (cpv. 3 lett. a) 15
B. Rapporto di costituzione (cpv. 3 lett. c) 16
C. Conferma della revisione (cpv. 3 lett. d) 16
V. Ulteriori documenti giustificativi 16
Bibliografia 17
I Materiali 18

I. SIGNIFICATO E REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

1 La società per azioni di nuova costituzione acquista personalità giuridica solo con l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 643 cpv. 1 CO; art. 52 cpv. 1 CC). L'iscrizione ha quindi un effetto costitutivo. Allo stesso tempo, l'iscrizione ha un effetto "curativo": la società può acquisire la personalità giuridica senza che siano stati soddisfatti tutti i requisiti per l'iscrizione (art. 643 cpv. 2 CO).

2 Le azioni emesse prima dell'iscrizione nel registro di commercio sono nulle (art. 644 cpv. 1 CO). Se i negozi giuridici vengono conclusi a nome della società prima dell'iscrizione, le parti coinvolte sono responsabili personalmente e solidalmente (art. 645 cpv. 1 CO). Questa responsabilità viene meno se la società assume le obbligazioni entro tre mesi dalla registrazione (art. 645 cpv. 2 CO).

3 L'iscrizione avviene nel registro delle imprese presso la sede formale della società (art. 640 CO), mentre l'autenticazione pubblica dell'atto costitutivo (art. 629 cpv. 1 CO) può essere effettuata anche altrove.

4 Nella maggior parte dei casi, la registrazione si basa su una domanda (principio della domanda; art. 929 cpv. 2 frase 1 CO). I fatti da registrare devono essere motivati (principio della motivazione; art. 929 cpv. 2 frase 2 CO). Le prove elencate nell'art. 43 ORC servono a documentare e comprovare i fatti rilevanti per la costituzione di una società per azioni. Il catalogo dell'art. 43 cpv. 1 ORC è generalmente considerato esaustivo dalla dottrina. A seconda delle circostanze, tuttavia, possono essere richieste ulteriori prove. I documenti giustificativi devono essere presentati in originale o in copia autenticata (art. 20 cpv. 1 ORC).

5 La registrazione viene effettuata dai fondatori o dal Consiglio di amministrazione. Deve essere firmata dai firmatari autorizzati della società o da una terza persona autorizzata dal Consiglio di amministrazione (cfr. art. 17 cpv. 3 ORC) (art. 18 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 1 ORC). Le firme dei firmatari registrati e autorizzati devono essere autenticate (cfr. N. 28). Anche i documenti giustificativi devono essere firmati a norma di legge (art. 20 cpv. 2 ORC).

Anziché su carta, la domanda può essere presentata in forma elettronica (cfr. art. 16 cpv. 3 in combinato disposto con gli artt. 12b e 12c ORC) (art. 16 cpv. 2 ORC). 6

La domanda deve essere redatta in una lingua ufficiale del Cantone competente (art. 16 cpv. 4 ORC). L'Ufficio del registro di commercio può richiedere una traduzione per i documenti in lingua straniera (art. 20 cpv. 4 ORC). 7

La legge non prevede un termine specifico per la registrazione, calcolato a partire dalla data di costituzione. Tuttavia, è opportuno evitare ritardi superiori a 3-6 mesi. In caso contrario, alcuni documenti potrebbero non essere più accettati. 8

Al ricevimento della domanda, l'ufficio cantonale del registro delle imprese deve verificare se i requisiti per la registrazione sono soddisfatti, in particolare se la domanda e i documenti giustificativi hanno il contenuto prescritto e non violano le disposizioni obbligatorie (art. 937 CO). Se la domanda o i documenti giustificativi sono incompleti o carenti, la domanda viene respinta dall'Ufficio del registro di commercio o rifiutata per essere rettificata. 9

L'iscrizione nel registro giornaliero viene poi verificata dall'Ufficio federale del registro di commercio (art. 32 cpv. 1 ORC). Dopo l'approvazione, l'iscrizione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 35 cpv. 1 ORC). L'iscrizione diventa effettiva con la pubblicazione (art. 936a cpv. 1 frase 2 CO; per gli effetti si veda l'art. 936b CO). 10

II. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI NECESSARI (CPV. 1)

I documenti giustificativi descritti di seguito devono essere presentati all'ufficio del registro di commercio competente insieme alla domanda di iscrizione della nuova società per azioni. Essi costituiscono un allegato alla domanda. 11

A. Atto pubblico (cpv. 1 lett. a)

L'art. 629 cpv. 1 CO stabilisce che la costituzione di una società per azioni avviene mediante dichiarazione dei fondatori in un atto pubblico. Il contenuto dell'atto pubblico di costituzione è stabilito dall'art. 629 cpv. 2 CO e dall'art. 44 ORC. 12

B. Statuto (cpv. 1 lett. b)

13 La determinazione dello statuto è un elemento centrale della costituzione e deve essere riportata nell'atto pubblico (cfr. art. 629 cpv. 1 e art. 631 cpv. 2 n. 1 CO). Il contenuto dell'atto costitutivo prescritto dalla legge è stabilito dall'art. 626 CO. Se le azioni devono essere quotate in borsa, l'atto costitutivo deve contenere ulteriori disposizioni (cfr. art. 626 cpv. 2 CO). La descrizione dello scopo nell'atto costitutivo è determinante per la corrispondente iscrizione nel registro delle imprese (art. 118 cpv. 2 ORC).

14 La data della prima versione dello statuto si basa sulla data di adozione da parte dei fondatori (art. 22 cpv. 1 lett. a ORC).

15 Formalmente, l'atto costitutivo presentato deve essere autenticato dal notaio (art. 22 cpv. 4 lett. a n. 1 ORC).

C. Dichiarazioni di accettazione dell'elezione (cpv. 1 lett. c e d)

16 Oltre alla determinazione dello statuto, la nomina degli organi necessari è un altro punto chiave della costituzione (cfr. art. 629 cpv. 1 CO). I membri del Consiglio di amministrazione sono al centro dell'attenzione. La legge non stabilisce un numero minimo (cfr. art. 707 cpv. 1 CO).

17 È necessario dimostrare all'Ufficio del registro di commercio che i membri del Consiglio di amministrazione hanno accettato la loro elezione in anticipo o successivamente (cpv. 1 lett. c). Se l'accettazione dell'elezione non viene dichiarata direttamente a voce e documentata nell'atto pubblico, è necessario presentare all'Ufficio del registro di commercio una conferma scritta. In alternativa, è sufficiente che la registrazione elenchi i membri del Consiglio di amministrazione e che il membro del Consiglio di amministrazione interessato (co)firmi la registrazione.

18 Come per i membri del Consiglio di amministrazione, è necessario dimostrare che i revisori legali dei conti hanno accettato la loro nomina (cpv. 1 lett. d). L'obbligo di revisione ordinaria o limitata è disciplinato dagli artt. 727 e segg. CO. Un revisore volontario può essere registrato solo se effettua una revisione limitata o ordinaria conforme alla legge (art. 61 cpv. 1 ORC).

19 La dichiarazione di accettazione dell'elezione dell'ufficio di revisione non è necessaria come prova se gli azionisti di una società con non più di dieci dipendenti a tempo pieno in media annua rinunciano all'unanimità alla

revisione limitata ("opting out", art. 727a cpv. 2 CO), lo statuto non prescrive una revisione e la società non decide a favore di una revisione indipendentemente dalla rinuncia. Tale rinuncia è menzionata nell'atto pubblico di costituzione (art. 44 lett. f ORC).

Per rinunciare alla revisione limitata, è necessario inserire una dichiarazione nell'atto costitutivo (cfr. art. 62 cpv. 3 ORC) o presentare all'ufficio del registro delle imprese un modulo separato ("dichiarazione PMI") firmato da almeno un membro del consiglio di amministrazione (art. 62 cpv. 2 frase 1 ORC) in cui si dichiara che (a) la società non soddisfa i requisiti per l'obbligo di revisione ordinaria (art. 727 cpv. 1 CO), e che (b) la società non è soggetta a revisione ordinaria. 727 cpv. 1 CO), (b) la società non ha più di dieci dipendenti a tempo pieno in media annua (art. 727a cpv. 2 CO) e (c) tutti gli azionisti rinunciano alla revisione limitata (art. 62 cpv. 1 ORC). Le dichiarazioni di rinuncia dei fondatori, spesso già incluse nell'atto costitutivo, sono sufficienti come prova (cfr. art. 62 cpv. 2 frase 2 ORC) per la nuova registrazione di una società per azioni. L'art. 62 cpv. 4 dell'ORC autorizza l'ufficio del registro delle imprese a richiedere il rinnovo della rinuncia in un secondo momento, in particolare se vi sono indicazioni che i requisiti per la rinuncia non sono più soddisfatti. 20

Se lo statuto prevede ulteriori organi, può essere necessario presentare ulteriori dichiarazioni di accettazione. 21

Non sono richieste dichiarazioni di accettazione per gli amministratori delegati, i firmatari autorizzati o altri firmatari autorizzati. 22

D. Delibera costitutiva (cpv. 1 lett. e)

I documenti giustificativi richiesti comprendono anche il verbale del Consiglio di amministrazione sulla sua costituzione, il regolamento della presidenza e l'attribuzione dei poteri di firma. Al posto del verbale o di un estratto del verbale firmato dal segretario e dal presidente (art. 713 cpv. 3 CO), è possibile presentare una delibera circolare firmata da tutti i membri del Consiglio di amministrazione (art. 23 cpv. 2 ORC; per la delibera elettronica si veda l'art. 713 cpv. 2 n. 2 e 3 CO). In alternativa, la domanda può essere firmata da tutti i membri del Consiglio di amministrazione (art. 23 cpv. 3 frase 1 ORC). Le firme scansionate non sono sufficienti. 23

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, a meno che lo statuto non preveda la competenza 24

dell'Assemblea generale (art. 712 cpv. 2 CO) o che le azioni siano quotate in borsa (art. 712 cpv. 1 CO). La nomina di una presidente è indispensabile per le società per azioni con più di un membro del Consiglio di amministrazione. Sono possibili anche due co-presidenti.

25 Altre funzioni ipotizzabili sono, ad esempio, la vicepresidente e il segretario, nonché i membri della direzione o gli amministratori (cfr. art. 716b cpv. 1 CO).

26 Nel caso di persone autorizzate a rappresentare la società, il tipo di potere di firma deve essere determinato di volta in volta. Per la registrazione dei firmatari autorizzati (cfr. art. 721 CO), si rimanda all'art. 458 cpv. 2 CO. In assenza di una disposizione speciale, ogni membro del Consiglio di amministrazione è autorizzato a rappresentare la società individualmente (art. 718 cpv. 1 frase 2 CO). Almeno un membro del Consiglio di amministrazione deve sempre essere autorizzato a firmare individualmente o due membri collettivamente (art. 718 cpv. 3 CO).

27 Una persona autorizzata a firmare individualmente o due persone autorizzate a firmare collettivamente devono essere residenti in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO). Contrariamente alla formulazione della legge, nella pratica è sufficiente una regolare autorizzazione a firmare senza una particolare funzione esecutiva, ma non una semplice procura o una delega.

28 Le firme autenticate devono essere depositate dalle parti notificanti - ad eccezione di un terzo autorizzato - e da tutti i firmatari autorizzati (cfr. art. 18 cpv. 2 ORC). L'autenticazione può essere effettuata anche direttamente presso l'Ufficio del registro di commercio (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 ORC) o, a determinate condizioni, nell'ambito del processo di autenticazione pubblica (cfr. art. 24a cpv. 2 e art. 24b ORC). Le autenticazioni da parte di autorità straniere richiedono l'Apostille dell'Aia in conformità alla relativa convenzione o la superlegalizzazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare svizzera locale (cfr. art. 25 cpv. 1 ORC). Restano riservate le disposizioni dei trattati internazionali speciali.

29 Inoltre, le persone da registrare devono presentare all'Ufficio del registro di commercio copie dei loro documenti d'identità per verificarne l'identità (cfr. art. 24a cpv. 1 ORC). Questi non costituiscono documenti giustificativi, sono conservati nei fascicoli di corrispondenza non consultabili dal pubblico e possono essere distrutti dopo la registrazione (cfr. art. 10 lett. c e art. 24a cpv.

3 ORC). Anche gli eventuali titoli accademici delle persone registrate devono essere documentati (art. 119 cpv. 1 lett. f ORC).

E. Conferma del pagamento (cpv. 1 lett. f)

30 La legge stabilisce che i depositi effettuati nell'ambito della formazione per il pagamento dell'importo di emissione devono essere depositati in contanti presso una banca (art. 633 cpv. 1 CO; per il deposito minimo si veda l'art. 632 CO). La conferma della banca di tale deposito in contanti (certificato di deposito) deve essere presentata al notaio al momento della costituzione (cfr. art. 631 cpv. 1 e cpv. 2 n. 4 CO).

31 Se la banca non è indicata nell'atto costitutivo, la conferma deve essere presentata all'ufficio del registro delle imprese in modo che sia chiaro presso quale banca sono depositati i depositi. È sufficiente che il valore nominale sia stato versato sul conto bloccato. Il pagamento di eventuali premi non viene controllato dall'Ufficio del Registro delle Imprese.

F. Dichiarazione di domicilio (cpv. 1 lett. g)

32 Se la società non ha una "sede propria" presso il suo domicilio legale (art. 2 lett. b ORC), ma solo un indirizzo c/o, è necessaria una dichiarazione del titolare del domicilio (domiciliatario) che attesti che quest'ultimo concede alla società un domicilio legale nel luogo della sede legale (ossia nel comune politico, art. 117 cpv. 1 ORC) (art. 117 cpv. 3 ORC). La dichiarazione può anche essere integrata nell'atto pubblico se il titolare del domicilio è coinvolto nell'atto di costituzione.

33 L'indirizzo del domicilio legale deve includere, oltre al nome del domiciliatario ("c/o"), la via e il numero civico (art. 117 cpv. 2 frase 1 ORC). Una casella postale può essere indicata al massimo come "indirizzo aggiuntivo" (art. 117 cpv. 5 ORC).

34 In linea di principio, la determinazione del domicilio legale spetta al Consiglio di amministrazione, a differenza della sede legale (cfr. art. 626 cpv. 1 n. 1 e art. 704 cpv. 1 n. 13 CO). La concessione del domicilio si basa su un contratto con il domiciliatario, che non deve essere presentato all'ufficio del registro di commercio come prova.

35 La dichiarazione del domiciliatario non è necessaria se la società ha un proprio indirizzo presso il domicilio dichiarato, in particolare a causa di proprietà, affitto o subaffitto. Un riferimento corrispondente può essere fatto nell'atto costitutivo o nella registrazione. In caso di dubbi sul fatto che la società abbia effettivamente una sede propria, l'ufficio del registro delle imprese può richiedere le relative prove (cfr. art. 117 cpv. 4 ORC).

G. Conferma per le azioni al portatore (cpv. 1 lett. i)

36 A differenza degli azionisti di una società a responsabilità limitata, gli azionisti non sono menzionati nel registro di commercio e, a differenza di alcune società cooperative (cfr. art. 837 e art. 877 cpv. 1 CO), non viene depositato presso l'ufficio del registro di commercio un elenco degli azionisti accessibile al pubblico (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. h e art. 88 ORC).

37 Tuttavia, la limitata ammissibilità delle azioni al portatore ha portato a un nuovo documento: Se la società emette azioni al portatore, deve dimostrare all'ufficio del registro di commercio e far iscrivere nel registro di commercio che ha quotato titoli azionari in borsa o che tutte le azioni al portatore sono strutturate come titoli intermediati (cfr. Art. 622 cpv. 1bis e 2bis CO). È pertanto necessario presentare all'Ufficio del registro di commercio un certificato della borsa o della banca.

III. DATI DELL'ATTO COSTITUTIVO (CPV. 2)

38 Ai sensi del cpv. 2, non è necessario alcun documento aggiuntivo per le informazioni già riportate nell'atto pubblico di costituzione. L'art. 44 dell'ORC disciplina gli elementi che devono essere inseriti nell'atto costitutivo.

39 Tuttavia, ciò non vale per l'omissione dei documenti giustificativi di cui al cpv. 1, che fungevano anche da allegati all'atto pubblico (cfr. art. 631 cpv. 2 CO). Lo stesso vale per il cpv. 3: se il documento fa riferimento a una dichiarazione di accettazione dell'elezione presentata, ad esempio, questa deve comunque essere presentata (cpv. 1 lett. c).

40 D'altra parte, i documenti dell'atto pubblico che non sono elencati nell'art. 43 ORC, come le procure per l'assemblea dei fondatori o la prova di esistenza per le persone giuridiche straniere, non devono essere presentati all'ufficio del registro delle imprese. Non è quindi necessaria una conferma separata se il

membro del consiglio di amministrazione presente alla costituzione dichiara di accettare l'elezione e questo fatto viene registrato nell'atto pubblico.

IV. FORMAZIONI QUALIFICATE (CPV. 3)

In presenza di conferimenti in natura, di fatti compensativi o di vantaggi speciali, sono richiesti ulteriori documenti, elencati nel cpv. 3. I documenti corrispondenti sono anche allegati all'atto costitutivo e devono quindi essere presentati al notaio (cfr. art. 631 cpv. 1 e cpv. 2 nn. 2, 3 e 5 CO). 41

In caso di pagamento mediante compensazione con un credito (artt. 634a e 120 CO), non è richiesta alcuna prova speciale dell'esistenza, della scadenza o della compensabilità del credito. Tuttavia, i fatti devono essere indicati nello statuto (cfr. art. 634a cpv. 3 CO). 42

Analogamente, se vengono concessi benefici speciali a favore dei fondatori o di altre persone, non sono necessarie altre prove oltre alla relazione di costituzione e alla conferma di revisione. Anche in questo caso, lo statuto deve creare la trasparenza desiderata (cfr. art. 636 CO). 43

Dalla revisione del diritto societario del 2020, le acquisizioni in natura "certe" e solo "previste" (art. 628 cpv. 2 CO) non devono più essere comunicate. Pertanto, "i contratti di acquisizione non in contanti con gli allegati richiesti" (cpv. 3 lett. b) non sono più richiesti come documenti giustificativi a partire dal 1° gennaio 2023. 44

A. Contratto di conferimento in natura (cpv. 3 lett. a)

Come stabilito dall'art. 634 cpv. 2 frase 1 CO, i conferimenti in natura (art. 634 cpv. 1 CO) devono essere concordati per iscritto, a meno che il trasferimento dell'oggetto non richieda un atto pubblico notarile, come nel caso dei beni immobili. I contratti di conferimento in natura devono essere presentati all'ufficio del registro delle imprese con gli allegati richiesti e sono quindi accessibili al pubblico. Gli accordi accessori possono essere registrati separatamente, in modo che non sia necessaria la presentazione all'ufficio del registro delle imprese. 45

Un elenco dell'inventario o un bilancio di acquisizione possono essere considerati come allegati all'accordo di conferimento non monetario. 46

47 Inoltre, l'atto costitutivo deve specificare l'oggetto e la sua valutazione (valore totale), il nome del conferente nonché le azioni emesse in cambio e gli altri corrispettivi pagati dalla società (cfr. n. 48) (art. 634 cpv. 4 frase 1 CO).

48 I requisiti per i conferimenti in natura si applicano anche se il valore del conferimento in natura da accreditare supera l'importo di emissione dovuto e la differenza viene accreditata come credito del depositante nei confronti della società (cfr. Art. 45 cpv. 3 aHRegV; denominato "conferimento misto in natura/acquisizione in natura" nel diritto previgente). Il corrispettivo aggiuntivo della società ("conferimento in natura con ulteriore corrispettivo") è soggetto per legge a pubblicità nello statuto (art. 634 cpv. 4 frase 1 CO), ma non nel registro delle imprese (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. a ORC).

B. Rapporto di costituzione (cpv. 3 lett. c)

49 Un altro documento richiesto per le formazioni qualificate è la relazione di costituzione firmata da tutti i fondatori. Può essere firmato anche dai rappresentanti autorizzati dei fondatori. Il contenuto della relazione di costituzione è stabilito dall'art. 635 CO.

C. Conferma della revisione (cpv. 3 lett. d)

50 Un revisore abilitato deve verificare la relazione di costituzione e confermare senza riserve la sua completezza e correttezza (art. 635a CO).

51 La conferma di revisione della società di revisione sottoposta a vigilanza statale, del perito revisore abilitato o del revisore abilitato deve essere presentata anche all'Ufficio del registro di commercio come prova.

V. ULTERIORI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

52 Gli uffici del registro di commercio mettono a disposizione moduli speciali per chiarire l'obbligo di autorizzazione ai sensi della legge sulle autorizzazioni ("Lex Koller" o ex "Lex Friedrich"). A seconda della prassi cantonale, il modulo deve essere presentato almeno se la società esercita un'attività immobiliare principale (acquisto o commercio di immobili) in conformità allo scopo statutario o di fatto. La formulazione della legge è legata allo scopo effettivo dell'acquisizione di immobili (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE; art. 1 cpv. 1 lett. a OAFE). In questo modo, la partecipazione alla costituzione di una società per azioni può essere considerata un'acquisizione di beni immobili che richiede

un'autorizzazione. Il modulo deve essere firmato dai fondatori o dai notificanti.

In relazione alla dichiarazione Lex Koller, può essere necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità cantonali o la conferma da parte loro che non è necessaria alcuna autorizzazione (sentenza dichiarativa). Se l'ufficio del registro di commercio non è in grado di escludere l'obbligo di autorizzazione senza ulteriori indugi, fissa alla società o alle persone iscritte un termine di 30 giorni per ottenere l'autorizzazione o per stabilire che non è necessaria (art. 18 cpv. 1 e 2 LAFE). In via eccezionale, per altri motivi è necessario presentare all'Ufficio del registro delle imprese una conferma che la registrazione o l'attività commerciale non richiede un'autorizzazione. 53

Se la società di nuova costituzione svolge un'attività che richiede un'autorizzazione, spesso l'autorizzazione all'inizio dell'attività deve essere ottenuta già prima dell'iscrizione nel registro di commercio (cfr. art. 3 cpv. 1 LBCR; art. 4 cpv. 4 LInFi; art. 5 cpv. 2 LIsFi; art. 13 cpv. 5 LICR; anche art. 128 ORC). L'autorizzazione ricevuta o un certificato sintetico dell'autorità di autorizzazione deve essere presentato all'Ufficio del registro delle imprese come prova. La semplificazione proposta in relazione al disegno di legge per la lotta alla bancarotta abusiva, secondo cui le autorizzazioni consultabili in un registro accessibile al pubblico di un'autorità locale (come la FINMA) non dovrebbero più essere provate (art. 24c ORC), non è stata attuata. In alcuni casi, l'autorizzazione deve essere ottenuta solo in un secondo momento e l'estratto del registro di commercio fa parte dei documenti di richiesta dell'autorizzazione (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a LVAMal per il settore dell'assicurazione sanitaria). 54

Non è più necessaria una "dichiarazione di stampa" separata dei fondatori in cui si afferma che "non vi sono conferimenti in natura, acquisizioni in natura, compensazioni o vantaggi speciali diversi da quelli indicati nei documenti giustificativi" (cpv. 1 lett. h nella versione fino alla fine del 2020), poiché questa conferma è già inclusa nell'atto di costituzione (cfr. art. 629 cpv. 2 n. 4 CO; art. 44 lett. g ORC). 55

BIBLIOGRAFIA

Huber Helen, Grundlagen der Finanzmarktaufsicht, FINMA-Bewilligungen und Eintragung im Handelsregister, REPRAX 4/2023, S. 211–229.

Meisterhans Clemens/Gwelessiani Michael, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2021.

Siffert Rino/Turin Nicholas (Hrsg.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Stämpflis Handkommentar, Bern 2013 (zit. SHK-Autor/Autorin).

Vogel Alexander, HRegV Kommentar, Orell Füssli Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2023.

Zihler Florian/Krähenbühl Samuel, Zeichnungsberechtigungen und Funktionen in der handelsregisterrechtlichen Praxis, Status quo und Vorschlag zur Entschlackung, REPRAX 3/2010, S. 53–90.

I MATERIALI

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Praxismitteilung 2/15 vom 30.11.2015 (zit. «Praxismitteilung EHRA 2/15»).

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Fragen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen Aktienrechts, Praxismitteilung 3/22 vom 19.12.2022 (zit. «Praxismitteilung EHRA 3/22»).

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland; Richtlinien für die kantonalen Handelsregisterämter vom 13.1.1998 (zit. «Richtlinie EHRA Lex Koller»).

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 44 ORC

Un commentario di Harald Bärtschi

CITAZIONE SUGGERITA

Harald Bärtschi, Commentario all'art. 44 ORC, in: Harald Bärtschi (a cura di), Commentario online alla Ordinanza sul registro di commercio

Breve citazione: OK-Bärtschi, art. 44 ORC N. XXX.

Art. 44 Atto costitutivo

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

a. i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti;

b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima;

c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;

d. la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;

e. il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali;

f. il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;

g. l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO;

h. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;

i. le firme dei promotori;

j. se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.

STRUTTURA

I. Informazioni generali 22
II. Informazioni obbligatorie 22
A. Dati personali dei fondatori e dei rappresentanti (lett. a) 22
B. Dichiarazione di costituzione (lett. b) 23
C. Determinazione dello statuto (lett. c) 24
D. Sottoscrizione delle azioni (lett. d) 24
E. Elezione del Consiglio di amministrazione (lett. e) 25
F. Elezione dell'ufficio di revisione (lett. f) 25
G. Liberalizzazione riuscita (lett. g) 26
H. Documenti giustificativi (lett. h) 26
I. Firma (lett. i) 27
J. Tasso di conversione (lett. j) 27
K. Ulteriori informazioni 27
Bibliografia 27
I Materiali 28

I. INFORMAZIONI GENERALI

1 Per costituire una società per azioni, i fondatori devono, ai sensi dell'art. 629 cpv. 1 CO, "dichiarare in un atto pubblico di voler costituire una società per azioni, stabilire lo statuto e nominare gli organi direttivi". La legge richiede inoltre che l'atto di costituzione contenga la sottoscrizione delle azioni e alcune dichiarazioni (art. 629 cpv. 2 e 3 CO). L'art. 631 CO è dedicato agli allegati dell'atto costitutivo.

2 L'atto pubblico di costituzione (certificato di costituzione) è inoltre di fondamentale importanza per l'iscrizione della società di nuova costituzione nel registro delle imprese, in quanto funge da importante e affidabile fonte di informazioni. In questo contesto, l'art. 44 ORC stabilisce il contenuto minimo dell'atto costitutivo dal punto di vista del diritto del registro delle imprese (cfr. art. 943 CO) e accetta sovrapposizioni con i requisiti del Codice delle obbligazioni svizzero.

3 È ovvio che, a prescindere dall'art. 44 ORC, il notaio deve rispettare tutti i requisiti del diritto delle obbligazioni e le formalità della legge notarile cantonale applicabile (art. 55 cpv. 1 CC).

4 L'autenticazione pubblica dell'atto costitutivo non deve necessariamente avvenire nel cantone in cui ha sede la società, ma può essere effettuata anche da un altro notaio in Svizzera - in una lingua ufficiale cantonale dell'ufficio del registro di commercio competente (cfr. art. 20 cpv. 4 ORC).

5 Ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett. a ORC, l'atto pubblico di costituzione deve essere presentato all'ufficio del registro delle imprese come prova insieme alla domanda di registrazione della costituzione. Ciò consente all'ufficio cantonale del registro di commercio di verificare se i requisiti di cui all'art. 44 ORC sono stati soddisfatti (cfr. art. 937 CO).

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

A. Dati personali dei fondatori e dei rappresentanti (lett. a)

6 L'atto pubblico deve iniziare con i dati personali dei fondatori e degli eventuali rappresentanti autorizzati (lett. a). Le informazioni devono consentire, almeno insieme agli altri documenti a disposizione del notaio o

dell'ufficio del registro delle imprese, di identificare chiaramente le persone coinvolte (cfr. artt. 119 e 24a ORC), anche se i fondatori non devono essere iscritti nel registro delle imprese. L'identificazione delle parti coinvolte può essere importante, ad esempio, per quanto riguarda la responsabilità della fondazione (art. 753 CO).

In considerazione della natura pubblica degli atti del registro di commercio (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b ORC), la trasparenza perseguita dalla legge sul registro di commercio e gli eventuali requisiti previsti dalla legge notarile sono in contrasto con le esigenze di protezione della persona e dei dati. Non è necessario comunicare i dati esatti del domicilio (anziché solo il luogo di residenza) o la data di nascita (anziché l'anno di nascita). 7

L'art. 928c cpv. 1 CO impone alle autorità del registro di commercio di utilizzare sistematicamente il numero di assicurazione AVS per identificare le persone fisiche. Gli uffici cantonali del registro di commercio hanno accesso alla banca dati centrale delle persone che sarà gestita dall'Ufficio federale del registro di commercio. Per motivi di riservatezza, alle persone fisiche registrate in questa banca dati viene assegnato un numero personale non pronunciato (art. 928c cpv. 3 CO). Il numero di assicurazione AVS non è pubblico (art. 936 cpv. 1 frase 3 CO). 8

Possono essere fondatori una o più persone fisiche o giuridiche o società commerciali (art. 620 cpv. 1 frase 1 CO), comprese le società in nome collettivo e in accomandita, ma non le società semplici. Non è necessario che i fondatori siano presenti di persona. 9

Se vengono nominati dei rappresentanti, le procure devono essere presentate al notaio. Spesso sono allegate all'atto costitutivo. Tuttavia, non costituiscono una prova della registrazione presso l'ufficio del registro delle imprese. In vista di eventuali azioni notarili successive che potrebbero essere necessarie in caso di obiezioni da parte delle autorità del registro delle imprese, le autorizzazioni corrispondenti per le modifiche a nome dei fondatori sono spesso integrate nell'atto di costituzione. 10

B. Dichiarazione di costituzione (lett. b)

L'elemento centrale della costituzione della società è la dichiarazione unanime e incondizionata dei fondatori di costituire una società per azioni 11

(lett. b). Firmando l'atto costitutivo (lett. i), ogni fondatrice conferma di sostenere questa decisione.

C. Determinazione dello statuto (lett. c)

12 Lo statuto è un documento importante per la registrazione della nuova società (art. 43 cpv. 1 lett. b ORC). Nell'atto costitutivo, i fondatori devono confermare che l'atto costitutivo è riportato nella versione pertinente (lett. c). Questo requisito deriva direttamente dalla legge (art. 629 cpv. 1 CO).

13 L'atto costitutivo non è quindi solo la prova della registrazione presso l'ufficio del registro delle imprese, ma anche un allegato all'atto di costituzione (art. 631 cpv. 2 n. 1 CO). L'atto costitutivo deve essere autenticato dal notaio (art. 22 cpv. 4 lett. a n. 1 ORC).

14 Per la datazione dell'atto costitutivo è determinante la data di adozione dell'atto costitutivo da parte dei fondatori (art. 22 cpv. 1 lett. a ORC).

D. Sottoscrizione delle azioni (lett. d)

15 Nell'atto costitutivo i fondatori sottoscrivono le azioni e stabiliscono che tutte le azioni sono state validamente sottoscritte (art. 629 cpv. 2 n. 1 CO). Secondo la legge, per la sottoscrizione delle azioni sono richiesti il numero, il valore nominale, il tipo, la categoria e l'importo di emissione delle azioni, nonché l'obbligo incondizionato di effettuare il conferimento dovuto (art. 630 CO). Per il pagamento dei contributi devono essere osservati gli artt. 633-634b CO. Questo avviene generalmente prima della costituzione della società.

16 Mentre per gli aumenti di capitale si utilizzano certificati di sottoscrizione separati (Art. 652 cpv. 1 CO), l'obbligo corrispondente è integrato nell'atto costitutivo al momento della costituzione. In base all'art. 630 CO (N. 15), questo deve quindi includere la dichiarazione di ogni fondatore sulla "sottoscrizione delle azioni, con indicazione del numero, del valore nominale, del tipo, della categoria e dell'importo di emissione, nonché dell'obbligo incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente all'importo di emissione" (lett. d).

E. Elezione del Consiglio di amministrazione (lett. e)

La nomina degli organi previsti dalla legge è un'altra parte indispensabile della formazione. Mentre la composizione dell'Assemblea generale deriva dal gruppo di azionisti interessati, il Consiglio di amministrazione, che secondo la legge è composto da uno o più membri (art. 707 cpv. 1 CO), deve essere eletto dall'Assemblea generale o di fondazione (cfr. art. 698 cpv. 2 n. 2 CO). 17

L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione deve essere riportata nell'atto costitutivo insieme alle relative generalità (lett. e). L'accettazione dell'elezione da parte del membro eletto può essere integrata nell'atto ("che dichiara di accettare") o documentata mediante una dichiarazione separata di accettazione dell'elezione ("La dichiarazione di accettazione è disponibile.") o mediante la firma della registrazione (art. 43 cpv. 1 lett. c ORC). 18

In assenza di disposizioni contrarie, i membri del Consiglio di amministrazione sono eletti individualmente per un mandato di tre anni (art. 710 cpv. 2 CO; si veda l'art. 710 cpv. 1 CO per le particolarità delle società con azioni quotate). 19

I dati anagrafici devono consentire una chiara identificazione dei membri eletti del Consiglio di amministrazione (cfr. N. 6). Per la registrazione delle generalità (cfr. art. 24b e art. 119 cpv. 1 ORC), l'ufficio del registro delle imprese può basarsi sulla copia del documento d'identità (art. 24a ORC) e, in caso di diritto di rappresentanza, sulla certificazione (art. 21 ORC) (cfr. art. 119 cpv. 2 ORC sull'ortografia del nome). 20

Il presidente del Consiglio di amministrazione viene eletto dall'assemblea degli azionisti o dall'assemblea generale solo se lo statuto lo prevede (art. 712 cpv. 2 frase 2 CO) o se le azioni della società sono quotate in borsa (art. 712 cpv. 1 frase 1 CO). In caso contrario, la nomina spetta al Consiglio di amministrazione. 21

Il Consiglio di amministrazione è inoltre responsabile dell'attribuzione dei poteri di firma ai membri del Consiglio di amministrazione e agli altri rappresentanti autorizzati (art. 716a cpv. 1 n. 4 CO). 22

F. Elezione dell'ufficio di revisione (lett. f)

Come i membri del Consiglio di amministrazione, anche i revisori dei conti devono essere eletti dall'assemblea degli azionisti (art. 698 cpv. 2 n. 2 CO). Di 23

conseguenza, la nomina dei revisori deve essere riportata nell'atto costitutivo (lett. f). Inoltre, l'accettazione della nomina dei revisori deve essere documentata all'ufficio del registro delle imprese (art. 43 cpv. 1 lett. d ORC).

24 Se la società non è soggetta a revisione ordinaria per legge (art. 727 cpv. 1 CO), i fondatori possono, a determinate condizioni, rinunciare alla revisione e all'elezione di un revisore (art. 727a cpv. 2 CO). In questo caso, l'atto costitutivo deve indicare la rinuncia alla revisione limitata (lett. f).

25 Le dichiarazioni di tutti i fondatori richieste a tal fine (art. 62 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 ORC) possono essere inserite direttamente nell'atto costitutivo, in modo da rendere superflua la presentazione di un modulo speciale ("dichiarazione PMI") e di dichiarazioni di rinuncia separate degli azionisti (cfr. art. 62 cpv. 3 ORC).

26 Se lo statuto prevede altri organi necessari, anche questi devono essere nominati e menzionati nell'atto.

G. Liberalizzazione riuscita (lett. g)

27 "La determinazione dei fondatori ai sensi dell'art. 629 cpv. 2 CO" è menzionata come ulteriore contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo (lett. g). Secondo questa disposizione legale, i fondatori devono confermare nell'atto costitutivo che (1) tutte le azioni sono state validamente sottoscritte, (2) i conferimenti promessi corrispondono all'importo totale dell'emissione, (3) i requisiti legali e statutari per i conferimenti effettuati sono soddisfatti al momento della firma dell'atto costitutivo e (4) non ci sono conferimenti in natura, circostanze di compensazione o vantaggi speciali diversi da quelli indicati nei documenti giustificativi.

28 Quest'ultima conferma (art. 629 cpv. 2 n. 4 CO) sostituisce la precedente dichiarazione di stampa.

H. Documenti giustificativi (lett. h)

29 Nell'atto costitutivo, il notaio deve citare singolarmente i documenti giustificativi della costituzione e confermare che i documenti giustificativi sono stati presentati a lui e ai fondatori (art. 631 cpv. 1 CO). Questo requisito legale si riflette anche nell'ordinanza (lett. h).

I. Firma (lett. i)

Anche le firme devono essere elencate: Tutti i fondatori o i loro rappresentanti devono firmare l'atto costitutivo (lett. i). 30

J. Tasso di conversione (lett. j)

Se il capitale sociale è fissato in una valuta estera (EUR, GBP, JPY o USD, cfr. art. 45a in combinato disposto con l'Allegato 3 ORC) o se i conferimenti sono effettuati in una valuta diversa da quella del capitale sociale, i tassi di cambio applicati devono essere indicati nell'atto pubblico ai sensi dell'art. 629 cpv. 3 CO. Questo requisito è indicato al punto j. 31

K. Ulteriori informazioni

A seconda delle circostanze, nell'atto costitutivo possono o devono essere riportati ulteriori fatti. Di conseguenza, i documenti giustificativi possono essere omessi, a meno che non siano espressamente richiesti dall'art. 43 ORC (cfr. art. 43 cpv. 2 ORC). 32

L'art. 44 ORC non menziona la relazione di costituzione che può essere richiesta (art. 635 CO; per le cooperative, invece, si veda l'art. 85 lett. d ORC) e la conferma di revisione (art. 635a CO). Lo stesso vale per la conferma bancaria per i depositi in contanti e per i contratti di conferimento in natura. 33

Si tratta di documenti giustificativi dell'atto costitutivo, per cui devono essere citati anche nell'atto costitutivo (cfr. art. 631 cpv. 1 e 2 CO). I riferimenti corrispondenti nell'atto costitutivo sono omessi se non sussistono le circostanze rilevanti - una costituzione qualificata o conferimenti in denaro o in natura. 34

Il domicilio legale è spesso indicato nell'atto costitutivo ("Il domicilio è [indirizzo e riferimento alla sede o alla dichiarazione del titolare del domicilio]"). Tuttavia, è sufficiente menzionare il domicilio nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. 35

BIBLIOGRAFIA

Meisterhans Clemens/Gwelessiani Michael, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2021.

Siffert Rino/Turin Nicholas (Hrsg.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Stämpflis Handkommentar, Bern 2013 (zit. SHK-Autor/Autorin).

Vogel Alexander, HRegV Kommentar, Orell Füssli Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2023.

I MATERIALI

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Fragen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen Aktienrechts, Praxismitteilung 3/22 vom 19.12.2022 (zit. «Praxismitteilung EHRA 3/22»).

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 45 ORC

Un commentario di Harald Bärtschi

CITAZIONE SUGGERITA

Harald Bärtschi, Commentario all'art. 45 ORC, in: Harald Bärtschi (a cura di), Commentario online alla Ordinanza sul registro di commercio

Breve citazione: OK-Bärtschi, art. 45 ORC N. XXX.

Art. 45 Contenuto dell'iscrizione

[1] L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima;

b. la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;

c. la sede e il domicilio legale;

d. la forma giuridica;

e. la data dello statuto;

f. se limitata, la durata della società;

g. lo scopo;

h. l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;

i. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;

j. se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;

k. nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;

l. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;

m. se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;

n. i membri del consiglio di amministrazione;

o. le persone autorizzate a rappresentare;

p. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2;

q. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;

r. l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;

s. la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto;

t. in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo[76];

u. un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale.

[2] Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:

a. il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;

b. ...

c. la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;

d. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto.

[3] ...

STRUTTURA

I. Aspetti generali 33
II. Dati del registro 34
A. Costituzione di una società per azioni (cpv. 1 lett. a) 34
B. Denominazione sociale e numero di identificazione della società (cpv. 1 lett. b) 34
C. Sede e domicilio legale (cpv. 1 lett. c) 35
D. Forma giuridica (cpv. 1 lett. d) 36
E. Data dell'atto costitutivo (cpv. 1 lett. e) 36
F. Durata limitata (cpv. 1 lett. f) 36
G. Oggetto sociale (cpv. 1 lett. g) 36
H. Capitale sociale e conferimenti (cpv. 1 lett. h) 37
I. Azioni con diritto di voto (cpv. 1 lett. i) 37
J. Capitale di partecipazione (cpv. 1 lett. j) 37
K. Diritti preferenziali (cpv. 1 lett. k) 38
L. Restrizioni al trasferimento (cpv. 1 lett. l) 38
M. Certificati di partecipazione agli utili (cpv. 1 lett. m) 38
N. Consiglio di amministrazione (cpv. 1 lett. n) 39
O. Firmatari autorizzati (cpv. 1 lett. o) 39
P. Rinuncia alla revisione contabile (cpv. 1 lett. p) 40
Q. Revisori dei conti (cpv. 1 lett. q) 40
R. Mezzo di pubblicazione (cpv. 1 lett. r) 41
S. Comunicazioni agli azionisti (cpv. 1 lett. s) 41
T. Motivazione delle azioni al portatore (cpv. 1 lett. t) 41
U. Clausola arbitrale (cpv. 1 lett. u) 42
III. Informazioni aggiuntive in caso di costituzione qualificata (cpv. 2) 42
A. Conferimento in natura (cpv. 2 lett. a) 42
B. Acquisizioni in natura 43
C. Compensazione (cpv. 2 lett. c) 43
D. Vantaggi speciali (cpv. 2 lett. d) 43
E. Conferimenti misti in natura/acquisti in natura 43
Bibliografia 44
I Materiali 44

I. ASPETTI GENERALI

L'esito positivo della domanda e della registrazione della nuova società per azioni comporta l'iscrizione nel Registro delle Imprese, accessibile al pubblico (N. 2). L'art. 45 dell'ORC specifica il contenuto essenziale dell'iscrizione nel registro per una società per azioni. Le informazioni sono importanti per l'iscrizione iniziale al momento della fondazione della società (cfr. cpv. 1 lett. a), ma sono anche rilevanti se i fatti iscritti cambiano in seguito (cfr. art. 933 cpv. 1 CO) o se si aggiungono nuovi fatti che richiedono l'iscrizione, ad esempio se deve essere nominato un revisore. 1

I fatti iscritti nel registro di commercio e i relativi documenti presentati all'ufficio del registro di commercio, insieme alla domanda, sono per la maggior parte accessibili o reperibili pubblicamente (art. 936 cpv. 1 CO; cfr. tuttavia art. 10, art. 24b e art. 119 cpv. 1 ORC). Le informazioni non sono visibili solo nel registro di commercio, ma sono anche pubblicate in anticipo nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) (cfr. art. 936a cpv. 1 frase 1 CO). Con la pubblicazione dei fatti registrati, il registro di commercio adempie alla sua funzione primaria di pubblicità. 2

Il catalogo delle informazioni da iscrivere nel registro di commercio ai sensi dell'art. 45 ORC comprende una serie di fatti che comportano l'iscrizione solo se l'azienda si avvale dell'opzione corrispondente ("se", "nel caso di", "nella misura in cui" o "in base a"). 3

Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 dell'ORC, i fatti aggiuntivi possono essere inseriti nel registro delle imprese su richiesta se l'iscrizione corrisponde allo scopo del registro delle imprese e se vi è un interesse pubblico alla divulgazione. Nella pratica, tuttavia, questa disposizione viene utilizzata solo molto raramente. 4

L'iscrizione nel registro di commercio avviene solitamente sulla base di una domanda (principio della domanda; art. 929 cpv. 2 frase 1 CO). 5

L'ufficio del registro di commercio presso la sede legale della società è responsabile dell'iscrizione (art. 640 CO). In linea di principio, la sede legale può essere scelta liberamente. L'autenticazione pubblica dell'atto costitutivo (art. 629 cpv. 1 CO) non deve essere effettuata nel Cantone in cui la società ha la sede legale. 6

7 L'iscrizione avviene nella lingua ufficiale cantonale della domanda (cfr. art. 16 cpv. 4 ORC) e in tedesco o italiano per le domande in romancio (art. 29 ORC).

8 Con l'iscrizione nel registro delle imprese, la società per azioni di nuova costituzione acquisisce la personalità giuridica ("effetto costitutivo"; art. 643 cpv. 1 CO; art. 52 cpv. 1 CC). Il diritto alla personalità viene acquisito con l'iscrizione anche se non sono stati soddisfatti tutti i requisiti per l'iscrizione ("effetto curativo"; Art. 643 cpv. 2 CO).

II. DATI DEL REGISTRO

A. Costituzione di una società per azioni (cpv. 1 lett. a)

9 L'iscrizione deve innanzitutto indicare che la nuova persona giuridica è una società per azioni (cfr. cpv. 1 lett. a). Per quanto riguarda la notifica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, è essenziale riconoscere che non si tratta di una mutazione, ma della nuova registrazione della società. Il riferimento usuale nel testo della pubblicazione è "società per azioni (nuova registrazione)".

B. Denominazione sociale e numero di identificazione della società (cpv. 1 lett. b)

10 La ragione sociale e il numero di identificazione della società (comma 1, lettera b) servono a identificare chiaramente la società per azioni. Ogni società per azioni è registrata nella banca dati centrale delle persone giuridiche gestita dall'Ufficio federale del registro delle imprese (ex Registro centrale; cfr. art. 928b CO).

11 La denominazione sociale deve soddisfare i requisiti di legge e deve essere indicata nello statuto (art. 626 cpv. 1 n. 1 CO). Fatti salvi i principi generali di costituzione delle società (cfr. artt. 944-954 CO), la società per azioni può scegliere liberamente la propria ragione sociale (art. 950 cpv. 1 frase 1 CO). Devono essere indicate anche le eventuali traduzioni della ragione sociale. La ragione sociale di una società per azioni deve essere chiaramente distinguibile da tutte le società già registrate in Svizzera come società commerciali e cooperative (art. 951 CO).

La ragione sociale deve indicare la forma giuridica in una delle lingue nazionali della Confederazione Svizzera (facoltativamente anche in inglese) (art. 950 cpv. 1 frase 2 CO), o in forma abbreviata (in tedesco "AG", nelle altre lingue nazionali "SA" [art. 950 cpv. 2 CO in combinato disposto con l'art. 116a cpv. 2 e l'allegato 2 HRegV]. 2 e Allegato 2 ORC], in inglese "LTD", "INC" o "CORP") o scritto per esteso ("Aktiengesellschaft" in tedesco, "Société anonyme" in francese, "Società anonima" in italiano, "Societad anonima" in romancio e "Limited" o "[In-]Corporation" in inglese). Sono ammesse lettere maiuscole e minuscole. La collocazione della forma giuridica all'interno della ragione sociale non è prescritta; sono consentiti anche i link alla forma giuridica completa. 12

L'Ufficio del Registro delle Imprese esamina la legalità della costituzione della società, compresa la veridicità e la chiarezza della denominazione sociale (cfr. art. 944 cpv. 1 CO), in linea di principio con una cognizione globale (cfr. art. 955 CO), ma escludendo il rischio di confusione con società simili già esistenti, che deve essere valutato dai tribunali su reclamo (cfr. art. 956 CO). L'identità della società è verificata dall'Ufficio federale del registro delle imprese. 13

Come tutte le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio (cfr. art. 930 CO), anche la società per azioni di nuova costituzione riceve un numero di identificazione della società ("UID") al momento della sua costituzione, ossia al momento dell'iscrizione nel registro giornaliero (art. 116 cpv. 1 ORC). Sulla base di questa iscrizione da parte dell'ufficio cantonale del registro di commercio, i dati del registro di commercio vengono adottati senza modifiche (art. 9 cpv. 3 UIDG). L'UID identifica in modo permanente l'azienda ed è immodificabile (art. 116 cpv. 2 ORC). Nel registro delle imprese è indicato come "numero dell'azienda". 14

C. Sede e domicilio legale (cpv. 1 lett. c)

Anche la sede e il domicilio legale sono indicati nell'iscrizione (cpv. 1 lett. c). Come la ragione sociale, anche la sede legale (comune politico, art. 117 cpv. 1 ORC) è indicata nell'atto costitutivo (art. 626 cpv. 1 n. 1 CO). Nel caso di una società per azioni non è consentito un collegamento con il rispettivo domicilio della presidente del consiglio di amministrazione ("domicilio fluttuante"). 15

16 Il domicilio legale è l'indirizzo della società presso la sua sede legale ("via, numero civico, codice postale e nome del luogo"; art. 2 lett. b e art. 117 cpv. 2 frase 1 ORC). La società deve avere i propri uffici presso il proprio domicilio legale o essere autorizzata a utilizzare l'indirizzo di un titolare di domicilio ("indirizzo c/o", art. 117 cpv. 3 ORC) (art. 117 cpv. 2 frase 2 ORC).

17 È possibile registrare volontariamente altri indirizzi, ad esempio una casella postale o altri indirizzi commerciali (art. 117 cpv. 5 ORC).

D. Forma giuridica (cpv. 1 lett. d)

18 La forma giuridica indicata nell'iscrizione (cpv. 1 lett. d, "società per azioni") risulta già dalle informazioni di cui al cpv. 1 lett. a (N. 9) e dalla ragione sociale (cpv. 1 lett. b; N. 11).

E. Data dell'atto costitutivo (cpv. 1 lett. e)

19 La data dell'atto costitutivo originario (cpv. 1 lett. e) corrisponde alla data di costituzione (art. 629 cpv. 1 CO) e di adozione da parte dei fondatori (art. 22 cpv. 1 lett. a ORC).

20 In caso di modifica successiva dello Statuto, la data è quella in cui l'Assemblea generale - o, eccezionalmente, il Consiglio di amministrazione - ha deciso di modificare lo Statuto (art. 22 cpv. 1 lett. b ORC). Una nuova versione completa dello Statuto deve essere presentata all'Ufficio del registro delle imprese (art. 22 cpv. 3 ORC).

F. Durata limitata (cpv. 1 lett. f)

21 È estremamente raro che l'atto costitutivo limiti la durata della società (cpv. 1 lett. f; cfr. art. 736 cpv. 1 n. 1 CO). Tuttavia, la costituzione della società a tempo indeterminato non è specificamente menzionata nell'iscrizione.

G. Oggetto sociale (cpv. 1 lett. g)

22 Lo scopo della società deve essere menzionato nell'atto costitutivo (art. 626 cpv. 1 n. 2 CO). L'Ufficio del registro di commercio adotta la descrizione dello scopo (cpv. 1 lett. g) inalterata e non abbreviata dall'atto costitutivo (art. 118 cpv. 2 ORC). Il campo di attività della società deve essere chiaramente riconoscibile da terzi (art. 118 cpv. 1 ORC).

H. Capitale sociale e conferimenti (cpv. 1 lett. h)

Per quanto riguarda il capitale sociale, il registro delle imprese indica l'importo (valore nominale totale attuale) e la valuta (CHF, EUR, GBP, JPY o USD) del capitale sociale e i conferimenti effettuati (versamento), nonché il numero, il valore nominale e il tipo di azioni (cpv. 1 lett. h). Esempio (secondo il testo pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio): "Capitale sociale: CHF 100.000,00. Capitale sociale versato: CHF 50.000,00. Azioni: 90 azioni nominative da CHF 1.000,00 (azioni ordinarie) e 100 azioni nominative da CHF 100,00 (azioni con diritto di voto)". 23

Secondo la legge, le stesse informazioni devono essere menzionate anche nello statuto (art. 626 cpv. 1 nn. 3 e 4 CO). L'iscrizione nel registro delle imprese può avvenire senza tener conto delle possibilità di rettifica derivanti da un capitale condizionato o da una fascia di capitale. 24

I. Azioni con diritto di voto (cpv. 1 lett. i)

Ai sensi dell'art. 693 cpv. 1 CO, l'atto costitutivo della società per azioni può determinare il diritto di voto in base al numero di azioni, indipendentemente dal valore nominale, e attribuire a ogni azione un voto. Le azioni con diritto di voto devono essere azioni nominative interamente liberate (art. 693 cpv. 2 frase 1 CO). 25

Le azioni con diritto di voto sono anche oggetto di iscrizione nel registro delle imprese (cpv. 1 lett. i). A tal fine, nell'indicare il numero e il valore nominale delle azioni in questione ("denominazione delle azioni"), è sufficiente aggiungere la specificazione tra parentesi che si tratta di azioni con diritto di voto (si veda l'esempio al n. 23). L'entità del potere di voto aggiuntivo può essere ricavata dal valore nominale di queste azioni rispetto al valore nominale delle azioni ordinarie. 26

J. Capitale di partecipazione (cpv. 1 lett. j)

Lo statuto della società può prevedere un capitale di partecipazione (art. 656a cpv. 1 frase 1 CO). Questo può essere creato al momento della costituzione o nell'ambito di un aumento di capitale (art. 656a cpv. 4 CO). La valuta deve corrispondere al capitale sociale. I certificati di partecipazione sono emessi a fronte di un conferimento e hanno un valore nominale, ma non conferiscono diritti di voto (art. 656a cpv. 1 CO). 27

28 In caso di costituzione di capitale di partecipazione, l'iscrizione nel registro delle imprese deve indicare l'ammontare e la valuta del capitale di partecipazione e dei relativi conferimenti, nonché il numero, il valore nominale e il tipo di certificati di partecipazione. Esempio: "Capitale di partecipazione: CHF 50.000,00. Versamento del capitale di partecipazione: CHF 50.000,00. Certificati di partecipazione: 5.000 certificati di partecipazione registrati a CHF 10,00".

K. Diritti preferenziali (cpv. 1 lett. k)

29 Le azioni privilegiate godono di quei diritti preferenziali rispetto alle azioni ordinarie (cfr. art. 656 cpv. 2 CO) che sono stati loro espressamente concessi nello statuto originario o mediante modifica dello statuto (art. 656 cpv. 1 frase 1 CO). Nel caso di azioni privilegiate o di certificati di partecipazione privilegiati, i relativi diritti privilegiati devono essere riepilogati nel registro delle imprese alla voce "Osservazioni" (art. 1 lett. k; esempio: "Le azioni privilegiate conferiscono diritti privilegiati per quanto riguarda i dividendi, la sottoscrizione di nuove azioni e il ricavato della liquidazione ai sensi dello statuto"). Inoltre, le azioni in questione sono indicate come "azioni privilegiate" tra parentesi nella "Denominazione delle azioni" (N. 26).

L. Restrizioni al trasferimento (cpv. 1 lett. l)

30 Lo statuto può stabilire che le azioni (nominative) possono essere trasferite solo con il consenso della società (art. 685a cpv. 1 CO). Lo stesso vale per i certificati di partecipazione (art. 656a cpv. 2 CO). Se per le azioni o i certificati di partecipazione è prevista una tale restrizione di trasferibilità (restrizione di trasferibilità), l'iscrizione nel registro delle imprese deve menzionare questo fatto nelle "Osservazioni" con riferimento alla descrizione più dettagliata contenuta nello statuto (cpv. 1 lett. l; esempio: "La trasferibilità delle azioni nominative e dei certificati di partecipazione nominativi è limitata ai sensi dello statuto.").

M. Certificati di partecipazione agli utili (cpv. 1 lett. m)

31 Lo statuto può prevedere la creazione di certificati di partecipazione senza valore nominale (art. 657 cpv. 3 CO) (art. 657 cpv. 1 frase 1 CO). Questi possono dare diritto a una quota dell'utile netto o del ricavato della liquidazione o alla sottoscrizione di nuove azioni (art. 657 cpv. 2 CO). I

certificati di godimento possono essere creati a favore dei fondatori solo sulla base dello statuto originario (art. 657 cpv. 5 CO).

In caso di emissione di certificati di godimento, il loro numero e i relativi diritti devono essere specificati non solo nello statuto (art. 657 cpv. 1 frase 2 CO), ma anche nell'iscrizione nel registro delle imprese alla voce "Circostanze particolari" (cpv. 1 lett. m; esempio: "Certificati di godimento: 200 certificati di godimento con diritto a una quota dell'utile di bilancio e del ricavato della liquidazione nonché alla sottoscrizione di nuove azioni secondo lo statuto."). 32

N. Consiglio di amministrazione (cpv. 1 lett. n)

I membri del Consiglio di amministrazione eletti dall'assemblea dei soci sono menzionati nell'iscrizione nel registro delle imprese indipendentemente dai loro poteri di firma (cpv. 1 lett. n). 33

I dati personali si basano sull'art. 119 cpv. 1 ORC: devono essere indicati almeno il cognome e il nome, il luogo di origine o la nazionalità straniera, il luogo di residenza (comune politico) e la funzione (ad es. membro o presidente del consiglio di amministrazione), il tipo di autorizzazione alla firma (o la sua mancanza, "senza autorizzazione alla firma") e il numero personale della banca dati centrale delle persone. 34

La raccolta interna dei dati sulla base della copia del documento d'identità avviene ai sensi dell'art. 24b ORC e comprende anche, ad esempio, la data di nascita e il numero di identificazione. 35

Il numero AVS, il cui uso è prescritto dagli uffici del registro di commercio per l'identificazione delle persone fisiche (art. 928c cpv. 1 CO), non viene pubblicato (art. 928c cpv. 2 e art. 936 cpv. 1 frase 3 CO; art. 11 cpv. 6 UIDG; art. 10 cpv. 1 lett. a ORC). 36

O. Firmatari autorizzati (cpv. 1 lett. o)

Oltre ai membri del Consiglio d'amministrazione e di qualsiasi altro organo direttivo - con o senza poteri di firma - l'iscrizione nel registro di commercio comprende anche le altre persone autorizzate a rappresentare la società (cpv. 1 lett. o), purché siano state iscritte presso l'ufficio del registro di commercio. 37

38 Per i dati anagrafici vale lo stesso discorso fatto per i membri del Consiglio di amministrazione (N. 34). Possono essere indicate alcune funzioni speciali (ad esempio, membro del consiglio di amministrazione o direttore).

P. Rinuncia alla revisione contabile (cpv. 1 lett. p)

39 Se la società non effettua una revisione ordinaria o limitata (N. 42), questa circostanza (rinuncia) deve essere indicata nella voce "Osservazioni".

40 In base alla legge attualmente in vigore, deve essere indicata anche la data della dichiarazione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 ORC (esempio: "Con la dichiarazione del 10 maggio 2024 si è rinunciato alla revisione limitata"). Se si rinuncia alla revisione limitata al momento della costituzione, è determinante la data dell'atto di costituzione. Nell'ambito dell'attuazione della Legge federale sulla lotta al fallimento abusivo, a partire dall'inizio del 2025, nella rinuncia dovrà essere indicata la data di inizio dell'esercizio finanziario a partire dal quale si applica la rinuncia, anziché la data della dichiarazione del Consiglio di amministrazione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. p e art. 62 cpv. 2 RHRegV). Ciò significa che la rinuncia alla revisione contabile limitata (opting out) può essere decisa solo per gli esercizi futuri (art. 727a cpv. 2 revOR).

Q. Revisori dei conti (cpv. 1 lett. q)

41 Se la società effettua una revisione ordinaria (N. 42) o limitata, i revisori scelti devono essere indicati nell'iscrizione nel registro delle imprese (cpv. 1 lett. q). Possono essere eletti anche più revisori e iscritti nel registro delle imprese (cfr. art. 730 cpv. 2 CO). La funzione è uniformemente denominata "Revisori dei conti"; la forma della revisione (ordinaria o limitata) non è specificata, ma la funzione può riferirsi alla portata limitata dei compiti di un revisore aggiuntivo (ad esempio: "Revisori con mandato limitato per la revisione degli aumenti di capitale").

42 Un revisore può essere iscritto nel registro di commercio solo se effettua una revisione ordinaria o limitata ai sensi di legge (cfr. artt. 728-729c CO) (cfr. art. 61 cpv. 1 ORC).

43 L'Ufficio del registro di commercio deve verificare l'autorizzazione dei revisori (cfr. art. 727b f. CO) consultando il registro dell'Autorità federale di

sorveglianza dei revisori (cfr. <https://www.rab-asr.ch/#/publicregister>) (art. 61 cpv. 2 ORC).

I dati registrati dei revisori si basano sull'art. 119 cpv. 3 ORC (ragione sociale, UID, sede legale e funzione "revisori"). Il tipo di abilitazione dei revisori non è indicato (art. 121 ORC). Se le circostanze danno l'impressione di una dipendenza (cfr. art. 728 e 729 CO sui requisiti di indipendenza), l'Ufficio del registro di commercio deve rifiutare l'iscrizione (art. 61 cpv. 3 ORC). 44

R. Mezzo di pubblicazione (cpv. 1 lett. r)

Alla voce "organo di pubblicazione", l'iscrizione nel registro menziona anche l'organo di pubblicazione previsto dalla legge, ossia il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio ("FUSC", art. 936a cpv. 2 CO), nonché eventuali altri organi di pubblicazione previsti dalla legge (cpv. 1 lett. r). 45

S. Comunicazioni agli azionisti (cpv. 1 lett. s)

L'atto costitutivo della società per azioni deve contenere una disposizione sulla forma delle comunicazioni della società agli azionisti (art. 626 cpv. 1 n. 7 CO). Questa forma di notifica prevista dallo statuto deve essere menzionata anche nel registro delle imprese alla voce "Osservazioni" (cpv. 1 lett. s; esempio: "Le notifiche agli azionisti vengono effettuate per lettera o in forma elettronica agli indirizzi registrati nel registro delle azioni"). 46

T. Motivazione delle azioni al portatore (cpv. 1 lett. t)

Le azioni al portatore sono consentite solo in misura limitata: La società deve avere titoli azionari quotati in borsa, oppure le azioni al portatore devono essere strutturate come titoli intermediati e depositati presso un depositario svizzero o iscritti nel registro principale (art. 622 cpv. 1bis CO). 47

Il motivo dell'ammissibilità delle azioni al portatore viene esaminato formalmente dall'ufficio del registro di commercio e fa parte dell'iscrizione nel registro (cfr. art. 622 cpv. 2bis CO). Di conseguenza, deve essere menzionato il fatto che la società ha quotato titoli azionari in borsa o che tutte le azioni al portatore sono strutturate come titoli intermediati (cpv. 1 lett. t). 48

U. Clausola arbitrale (cpv. 1 lett. u)

49 Lo statuto può prevedere che le controversie di diritto societario siano risolte da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera (art. 697n cpv. 1 frase 1 CO; sul quorum necessario per l'introduzione della disposizione nello statuto art. 704 cpv. 1 n. 14 CO).

50 Se esiste una clausola arbitrale, l'iscrizione nel registro delle imprese deve contenere un corrispondente riferimento allo statuto (cpv. 1 lett. u; esempio: "Clausola arbitrale come meglio descritta nello statuto"). Questa trasparenza è importante perché, in assenza di una disposizione contraria nello statuto, la clausola arbitrale vincola non solo la società e i suoi organi e membri, ma anche gli azionisti (art. 697n cpv. 1 frase 2 CO).

III. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI COSTITUZIONE QUALIFICATA (CPV. 2)

51 Se ci sono conferimenti in natura, circostanze compensative o vantaggi speciali, alcuni fatti aggiuntivi devono essere elencati nell'iscrizione nel registro delle imprese sotto la voce "qualificato" o "circostanze speciali" (cpv. 2). I creditori della società possono avere un interesse in questo senso.

A. Conferimento in natura (cpv. 2 lett. a)

52 L'atto costitutivo deve indicare l'oggetto e la sua valutazione (valore totale), il nome del conferente nonché le azioni emesse in cambio e gli altri corrispettivi pagati dalla società (art. 634 cpv. 4 frase 1 CO).

53 Il conferimento in natura deve essere menzionato anche nell'iscrizione nel registro di commercio, indicando la data dell'accordo di conferimento in natura, l'oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse in cambio (cpv. 2 lett. a; esempio: "Fatti qualificati: Conferimento in natura: la società acquista al momento della costituzione diversi materiali da costruzione in base all'accordo [con lista d'inventario] del 23 gennaio 2024 [...], per il quale vengono emesse 100.000 azioni nominative interamente liberate a CHF 1.00.").

54 Un'eventuale ulteriore controprestazione da parte della società, ossia dovuta a un credito del depositante, deve essere menzionata nello statuto (cfr. art. 634

cpv. 4 frase 1 CO), ma non è soggetta a pubblicazione nel registro di commercio (cfr. n. 60).

Le disposizioni statutarie relative ai conferimenti in natura possono essere annullate dall'assemblea generale dopo dieci anni (art. 634 cpv. 4 frase 2 CO). In base a ciò, viene cancellata anche la corrispondente iscrizione nel registro delle imprese. 55

B. Acquisizioni in natura

Dalla revisione del diritto societario del 2020, le acquisizioni in natura "certe" e solo "previste" (art. 628 cpv. 2 CO) non devono più essere iscritte nel registro di commercio (indicando la data del [possibile] contratto, l'oggetto e il [massimo] corrispettivo della società). Il cpv. 2 lett. b è stato quindi eliminato. 56

C. Compensazione (cpv. 2 lett. c)

In caso di compensazione, l'atto costitutivo deve indicare l'importo del credito da compensare, il nome dell'azionista e le azioni a cui ha diritto (art. 634a cpv. 3 frase 1 CO). Nel registro delle imprese viene menzionata la compensazione dei crediti, indicando l'importo del credito da compensare e il numero di azioni emesse in cambio (cpv. 2 lett. c; esempio: "Fatti qualificati: compensazione: la società compensa un credito di CHF 50.000,00 al momento della costituzione, per il quale vengono emesse 50.000 azioni nominative da CHF 1,00."). 57

D. Vantaggi speciali (cpv. 2 lett. d)

Se vengono concessi vantaggi speciali, il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere indicati nel registro delle imprese con riferimento alla descrizione più dettagliata contenuta nello statuto (cpv. 2 lett. d; esempio: "Fatti qualificati: vantaggi speciali: Esistono vantaggi speciali a favore delle persone indicate nello Statuto, descritti più dettagliatamente nello Statuto stesso, sotto forma di concessione di due pegni di terzi a garanzia di crediti di finanziamento per un valore complessivo di CHF 758.250,00"). 58

E. Conferimenti misti in natura/acquisti in natura

Il cpv. 3, che nel frattempo è stato eliminato, trattava il caso di un "conferimento in natura il cui valore figurativo supera l'obbligo di 59

conferimento e per il quale la società concede un corrispettivo oltre alle azioni emesse". Un'acquisizione in natura doveva essere iscritta nel registro delle imprese nella misura di tale corrispettivo. Il depositante non riceve solo azioni, ma ha anche diritto a un credito nei confronti della società. Si parlava di conferimento misto in natura/acquisizione in natura.

60 Sebbene con la revisione del diritto societario del 2020 le acquisizioni in natura non debbano più essere pubblicate (n. 56), la transazione descritta deve comunque essere trattata come un conferimento in natura (n. 52 s.). Il corrispettivo aggiuntivo della società ("conferimento in natura con corrispettivo aggiuntivo") è soggetto allo statuto (art. 634 cpv. 4 frase 1 CO), ma non alla pubblicazione nel registro di commercio (n. 54).

BIBLIOGRAFIA

Meisterhans Clemens/Gwelessiani Michael, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2021.

Scotoni Fabio Enrico Renzo, Personalien im Handelsregister: Der Name, REPRAX 2/2023, S. 85–101.

Siffert Rino/Turin Nicholas (Hrsg.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Stämpflis Handkommentar, Bern 2013 (zit. SHK-Autor/Autorin).

Vogel Alexander, HRegV Kommentar, Orell Füssli Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2023.

Zihler Florian/Krähenbühl Samuel, Zeichnungsberechtigungen und Funktionen in der handelsregisterrechtlichen Praxis, Status quo und Vorschlag zur Entschlackung, REPRAX 3/2010, S. 53–90.

I MATERIALI

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Statutenbestimmungen nach neuem Aktienrecht – eine Auswahl, REPRAX 4/2023, S. 273–277 (zit. «EHRA, REPRAX 4/2023»).

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Anleitung und Weisung an die Handelsregisterbehörden für die Bildung und Prüfung von Firmen und Namen vom 1.4.2021 (zit. «EHRA-Weisung Firmen»).

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Interne Weisung zur Prüfung der Firmenidentität vom 1.4. 2021 (zit. «EHRA-Weisung Firmenidentität»).

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Faktenblätter zum neuen Aktienrecht, REPRAX 4/2022, S. 151–176 (zit. «Faktenblätter EHRA»).

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Praxismitteilung 1/08 vom 17.10.2008 (zit. «Praxismitteilung EHRA 1/08»).

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Fragen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen Aktienrechts, Praxismitteilung 1/23 vom 21.3.2023 (zit. «Praxismitteilung EHRA 1/23»).